



---

Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

---

Berna, 21 ottobre 2009

### **Lavoro notturno continuo nei negozi di distributori di benzina**

**Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il 18 settembre, il 6 ottobre e il 7 ottobre 2009 i sei ricorsi riguardanti l'ammissibilità del lavoro notturno tra la una e le cinque di mattina in sette negozi di distributori di benzina situati nel canton Zurigo. I ricorsi sono stati notificati alle parti il 19 ottobre 2009. I ricorrenti avevano impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo federale le decisioni della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), che aveva rifiutato di concedere un'autorizzazione eccezionale per il lavoro notturno continuo nei negozi di distributori di benzina. Nelle sue decisioni il Tribunale amministrativo federale giunge alla conclusione, analogamente alla SECO, che non esiste un bisogno particolare dei consumatori di acquistare merci di uso quotidiano nei negozi di distributori di benzina tra la una e le cinque di mattina tale da giustificare un'eccezione al divieto di massima del lavoro notturno. L'occupazione del personale durante quattro ore notturne non può essere inoltre considerata una deroga di poco conto al divieto generale di lavoro notturno.**

Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Fino alla conclusione definitiva della procedura, confermente ad una precedente decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale, i ricorrenti potranno continuare ad occupare il personale nei loro negozi di distributori di benzina tra la una e le cinque di mattina.

I ricorrenti gestiscono distributori di benzina in strade a forte traffico. Secondo la legge federale sul lavoro e le relative ordinanze d'applicazione i ricorrenti hanno il diritto di impiegare senza autorizzazione sette giorni su sette e 24 ore su 24 il personale che si occupa della vendita di carburante e della ristorazione. I ricorrenti hanno inoltre il diritto di occupare senza autorizzazione sette giorni su sette fino alla una di notte e dalle cinque di mattina il personale che lavora nei negozi di distributori di benzina.

Le autorità di sorveglianza del canton Zurigo hanno tuttavia tollerato, da anni, l'occupazione di personale per tutta la notte nei negozi di distributori di benzina dei ricorrenti. A seguito dell'intervento della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'autorità federale competente per l'autorizzazione del lavoro notturno, ogni ricorrente ha inoltrato una richiesta di autorizzazione per l'impiego del personale nei negozi dei loro distributori di benzina tra la una e le cinque di mattina. La SECO ha respinto le richieste dei gestori dei distributori di benzina, i quali hanno quindi interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

### **Il valore di precedente**

Nelle sue decisioni il Tribunale amministrativo federale giunge alla conclusione che non esiste tra una gran parte della popolazione un bisogno particolare di poter effettuare degli acquisti di merci di uso quotidiano tra la una e le cinque di mattina. Il Tribunale amministrativo federale non ha inoltre seguito l'argomentazione dei ricorrenti, secondo i quali il rifiuto di autorizzare il lavoro notturno è sproporzionato visto che il personale è in ogni caso presente per servire i clienti dei distributori di benzina e del bar. In questo contesto, il Tribunale amministrativo federale rileva che la concessione di una tale autorizzazione avrebbe un valore di precedente notevole per altri negozi di distributori di benzina in tutta la Svizzera. Sottolinea infine che un cambiamento delle attuali regole è possibile unicamente attraverso una modifica della legislazione.

### **Il Tribunale amministrativo federale**

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale federale amministrativo non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e Zollikofen e dal 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e una segreteria generale. È il più grande tribunale in Svizzera con 70 giudici e 300 collaboratori.

### **Informazioni:**

Andrea Arcidiacono, responsabile comunicazione, Tribunale amministrativo federale,  
Telefono: 058 705 29 86, Cellulare: 079 619 04 83, [andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch](mailto:andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch)